



Istituto comprensivo statale Giorgio Gaber

SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO

Via Trieste, 85 – 55041 Lido di Camaiore (LU) – Tel. 0584 67563 sito web: www.icgaber.edu.it

e-mail: luic83200q@istruzione.it info@icgaber.edu.it

C.F. 91024090465

Prot.n.1206/5.4

Lido di Camaiore, 26 febbraio 2025

ISTRUZIONE PARENTALE

1. CHE COS'È L'ISTRUZIONE PARENTALE

Un'alternativa alla frequenza del sistema scolastico è rappresentata dall'**istruzione parentale** (conosciuta anche come **scuola familiare, paterna** o indicata con i termini anglosassoni quali **homeschooling** o **home education**), ossia la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull'**adempimento dell'obbligo scolastico** dell'alunno.

A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco.

2. PROCEDURE ORDINARIE PER LA SCELTA DELL'ISTRUZIONE PARENTALE

Primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale effettuano una **comunicazione preventiva** direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria o secondaria di primo grado del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunno.

La comunicazione viene presentata in modalità cartacea **entro il termine fissato dalla circolare ministeriale annuale sulle iscrizioni** e alla stessa è allegato il **progetto didattico-educativo di massima** che si intende seguire in corso d'anno, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.

Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione è effettuato mediante l'istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire nell'anno di riferimento.

Si ricorda che l'alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto **esame annuale di idoneità entro il 30 giugno**, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

Le **domande di iscrizione all'esame di idoneità** devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l'effettuazione **dell'esame entro il 30 aprile dell'anno di riferimento**, unitamente al **progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno**, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

Gli alunni in istruzione parentale al quinto anno della scuola primaria sostengono l'esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione.

Gli alunni in istruzione parentale al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, in luogo dell'esame di idoneità sostengono **l'esame di stato come candidati privatisti: la domanda deve essere presentata entro il 20 marzo dell'anno in cui si sostiene l'esame** presso una scuola statale o paritaria ai sensi dell'art. 3 del DM n. 741 del 3/10/2017, al quale si rinvia per tutti i dettagli.

È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l'anagrafe degli alunni inserendo l'esito dell'esame di idoneità e l'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo, per consentire ai soggetti preposti le 2) opportune verifiche in merito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

3. RITIRO DALLE LEZIONI E PASSAGGIO ALL'ISTRUZIONE PARENTALE IN CORSO D'ANNO SCOLASTICO

Primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)

L'art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, afferma che "accedono all'esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento".

Poichè la norma fa riferimento ad alunni soggetti all'obbligo di istruzione, in caso di ritiro dalla frequenza scolastica **entro il 15 marzo**, le famiglie devono assumersi la responsabilità dell'istruzione dei figli presentando domanda di istruzione parentale e conseguente domanda di esame di idoneità (secondo le modalità sopra indicate).

Pertanto appare evidente che il passaggio all'istruzione parentale può essere effettuato in qualsiasi momento dell'anno scolastico, purchè entro il 15 marzo. Dopo tale data il ritiro formale dalle lezioni non è più possibile e l'alunno sarà comunque sottoposto a valutazione finale.

4. INDICAZIONI OPERATIVE IN SINTESI

Si riepilogano di seguito i **passaggi essenziali** legati alla scelta di effettuare l'istruzione familiare (tenendo conto delle successive modifiche normative):

- la scelta di effettuare l'istruzione familiare deve essere effettuata entro la data fissata annualmente per le iscrizioni e va ripetuta ogni anno (ma può essere effettuata anche in corso d'anno, purchè entro il 15 marzo);
- la comunicazione di tale scelta va inoltrata alla scuola cui l'alunno avrebbe dovuto iscriversi in relazione alla sua residenza allegando il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d'anno;
- dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola "vigilante" sull'adempimento dell'obbligo e invia apposita comunicazione al Comune;
- i familiari ogni anno sottopongono il proprio figlio all'esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria: la domanda va presentata ad una scuola statale o paritaria **entro il 20 marzo** in caso di esame di stato conclusivo del primo ciclo, allegando il progetto didattico-educativo seguito dall'alunno, e gli esami devono svolgersi entro il 30 giugno di ogni anno;
- nel caso gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicarne la scelta della scuola e gli esiti dell'esame alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.
- l'istituzione scolastica è responsabile della registrazione a SIDI dell'alunno: inserimento del nominativo con apposito flag nell'Anagrafe nazionale degli studenti e, a fine anno scolastico, registrazione dell'esito dell'esame di idoneità;
- al termine del primo ciclo l'esame di idoneità è sostituito dall'esame di stato;
- in ogni caso l'alunno sostiene gli esami in qualità di candidato esterno, in quanto non riveste la qualifica di iscritto a una scuola del sistema nazionale di istruzione;

- in caso di mancato svolgimento dell'esame di idoneità ovvero dell'esame di stato la scuola responsabile della vigilanza comunica al sindaco del comune di residenza dell'alunno la violazione dell'obbligo di istruzione; si ritiene opportuna analoga segnalazione anche in caso di mancato superamento dell'esame, che come detto rappresenta l'unica verifica dell'effettivo adempimento dell'obbligo di istruzione.

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Quadro normativo nazionale:

- [Costituzione della Repubblica Italiana, art. 30](#): *“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”.*
- [Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 111 comma 2](#): *“I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”*
- [Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art. 1, comma 4](#): *“Le famiglie che – al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”.*
- [Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art. 23](#): *“In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione”.*

Disposizioni applicative:

- Nota MIUR prot. N. 5693 del 20 giugno 2005: Istruzione paterna ed esami di idoneità alla classe successiva.
- Nota Ministeriale annuale sulle iscrizioni: cfr. Nota MIM prot. n. 40055 del 12 dicembre 2023.

Disposizioni per gli esami di idoneità:

- Decreto Ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5: Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione, in particolare artt. 2, 3, 5.

Disposizioni per gli esami di stato conclusivi del primo ciclo:

- Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741: Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in particolare artt. 3.

MODULISTICA ALLEGATA

Mod. A - Dichiarazione di avvalersi dell'istruzione parentale

Mod. B - Dichiarazione di ritiro frequenza scolastica per avvalersi dell'istruzione parentale

Mod. C - Domanda per sostenere l'esame di idoneità alla classe successiva

Mod. D - Domanda per sostenere l'esame di fine ciclo in qualità di candidato esterno

Mod. E - Comunicazione al Comune istruzione parentale alunno in obbligo scolastico (da parte della scuola)

